



## TRIBUNALE DI IMPERIA

### Sezione Penale

#### O.d.S. n. 9/2020

Visto il D.L. n. 137 del 28.10.20, pubblicato sulla G.U. del 28.10.20, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

considerato che l’art. 23 co. 3 dispone: “*Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale*”;

che il co. 4 D.L. cit. prevede “*La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato*”; dunque, non è più necessario il consenso delle parti;

che l’art. 24 co. 4 st. DL consente il deposito presso gli uffici giudiziari destinatari di “*tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati*” diversi da quelli obbligatoriamente da depositare nel portale del processo penale telematico;

che è del tutto evidente la finalità di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, limitando l’accesso negli uffici giudiziari;

che il Tribunale di Imperia è organizzato per lo svolgimento delle udienze da remote mediante applicativo Teams, indicato dal DGSIA;

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid 19;

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall’esigenza “*di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*”;

dovendosi, dunque, provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze con persone detenute o in stato di arresto per la convalida di arresto e il conseguente giudizio direttissimo;

visto l'ordine di servizio del Presidente di Sezione n. 7/20 del 2.7.20;

### **DISPONE**

1. Si confermano le prescrizioni sanitarie attualmente vigenti:
  - a. quanto alle udienze: il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, l'uso di mascherine – **correttamente indossate** - da parte di tutti i soggetti che accedono all'aula di udienza, la disinfezione delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l'utilizzatore e l'apertura delle finestre ove esistenti; tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari opportunamente distanziati, in modalità tale da garantire l'assenza di assembramenti;
  - b. l'accesso alle Cancellerie deve avvenire con uso di mascherina – **correttamente indossate** - e previa disinfezione delle mani;
  
2. La partecipazione a tutte le udienze penali (camerali o dibattimentali) delle persone ristrette in carcere per qualunque causa e per ogni motivo (fermo o arresto, custodia cautelare, esecuzione pena) e delle persone internate avverrà con modalità da remoto mediante l'applicativo Teams.
  
3. Le udienze di convalida dell'arresto, gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di persone detenute, le rogatorie provenienti da altri uffici giudiziari e concernenti persone detenute in carcere verranno tenute da remoto in continuità con quanto previsto dal Presidente di Sezione con provvedimento in data 2.7.20. Gli interrogatori ex art. 294 c.p.p. di persone sottoposte a misura diversa dalla custodia cautelare in carcere possono avvenire mediante l'applicativo Teams ai sensi dell'art. 23 co. 2 DL cit.
  
4. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo si terranno con il sistema della videoconferenza mediante l'applicativo Teams (art. 23 co. 4 DL cit.), anche nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p. (art. 23 co. 5 ib.). Laddove vi sia malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie. I giudizi che proseguono in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale (ai sensi

dell'art. 23 co. 4 e 5 D.L. n. 137/20). Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo di custodia a fianco del suo assistito. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

Nel caso in cui arrestato e difensore non si trovino nel medesimo luogo, sarà garantita - prima, durante e immediatamente dopo l'udienza - la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico riservato.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nel decreto si chiederà espressamente anche la presenza dell'ufficiale di PG per la redazione del verbale ex art 146 bis disp. att. A tal fine si pregano gli istituti penitenziari, i commissariati e le stazioni interessate di garantire in loco la presenza di un ufficiale di PG che rediga il verbale a norma dell'art. 136 c.p.p. e art. 146 bis co. 3, 4, 5 disp att. c.p.p. secondo la modulistica già inviata ai predetti Uffici. Il verbale, a fine udienza, andrà sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e dalle persone intervenute e trasmesso immediatamente al Giudice via Pec che lo allegherà al verbale di udienza nel quale ultimo si darà atto dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137 co. 2 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nel luogo ove si trova l'arrestato.

Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento, e attiverà la registrazione video – audio (obbligatoria). Da tale momento si intende iniziata l'udienza di convalida.


Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati e al personale amministrativo del Settore Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.

Si dispone la pubblicazione del sito internet del Tribunale.

Imperia, 2 novembre 2020

Il Presidente della Sezione Penale f.f.

(dr. Laura Russo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Russo', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'L'.